Convenzione quadro
Fondazione CRUI - Inserire denominazione Università
per l'adesione ai Programmi di tirocinio

L'Università inserire denominazione Università, inserire indirizzo postale, numero, cap, città e prov., P. IVA inserire numero Partita IVA - d'ora in avanti denominata "Università" - rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. inserire nome e cognome, nato a inserire luogo e provincia, il inserire data di nascita 00/00/0000

e

la Fondazione CRUI per le Università Italiane con sede in P.zza Rondanini n. 48, 00186 Roma, codice fiscale 97240790580 - d'ora in avanti denominata "Fondazione CRUI" rappresentata dal legale rappresentante pro tempore;

VISTO l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142 contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, (così come convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99) contenente disposizioni in materia di tirocini;

VISTI i regolamenti regionali che hanno dato attuazione all'Accordo adottato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell'art.1, c.34, legge 28 giugno 2012, n.92, in ordine alla regolamentazione dei tirocini;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI rappresenta le Università italiane, ne coordina le attività e ha lo scopo di affiancare e sostenere la Conferenza dei Rettori e il sistema universitario nazionale nelle azioni volte a confermare ed ampliare il ruolo strategico delle Università nella società e per la società (articolo 3, Statuto della Fondazione CRUI);

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI ritiene di estremo interesse e utilità la possibilità di offrire posti di tirocinio a studenti e laureati particolarmente meritevoli presso enti pubblici e privati;

CONSIDERATO che la Fondazione CRUI stipula, nell'interesse delle Università italiane, convenzioni con amministrazioni pubbliche ed enti privati per la realizzazione di Programmi di tirocinio rivolti a studenti e laureati e pubblica, nell'ambito di tali Programmi, appositi avvisi di selezione cui possono partecipare le Università aderenti alla presente Convenzione quadro;

CONSIDERATO che l'Università è interessata a partecipare agli avvisi di selezione pubblicati dalla Fondazione CRUI nell'ambito dei predetti Programmi;

CONSIDERATO che l'Università e la Fondazione CRUI ritengono opportuno e conveniente regolamentare i propri rapporti in materia.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Definizioni

Nella presente Convenzione:

- per "Soggetto promotore" si intende l'Università;
- per "Soggetto ospitante" si intende il soggetto presso il quale viene realizzato il tirocinio;
- per "Programma di tirocinio" si intende l'iniziativa disciplinata da apposita convenzione tra la Fondazione CRUI e il Soggetto ospitante, nell'ambito della quale sono messe a disposizione opportunità di tirocinio per gli studenti e/o laureati delle Università partecipanti;
- per "avviso di selezione" si intende l'avviso pubblicato dalla Fondazione CRUI nell'ambito di ciascun Programma di tirocinio per l'assegnazione delle relative opportunità.

Art. 3 – Finalità della presente convenzione

La presente Convenzione quadro è finalizzata a consentire la partecipazione dell'Università, sulla base delle proprie esigenze e disponibilità, agli avvisi di selezione pubblicati dalla Fondazione CRUI nell'ambito dei Programmi di tirocinio attivati con enti ospitanti pubblici e privati.

Art. 4 – Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Università e la Fondazione CRUI ai fini della partecipazione dell'Università agli avvisi di selezione relativi a tirocini curriculari ed extracurriculari post-titolo pubblicati dalla Fondazione CRUI nell'ambito dei Programmi di tirocinio.
2. I singoli tirocini sono attivati dal Soggetto promotore e dal Soggetto ospitante mediante la predisposizione e sottoscrizione di apposito progetto formativo, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il tirocinio non può in alcun modo e a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né può dar luogo ad aspettative di futuri rapporti lavorativi. Non sono inoltre configurabili pretese del tirocinante in ordine ai contenuti, alle modalità ed ai risultati del tirocinio o in ordine alle spese ed agli eventuali inconvenienti che esso potrebbe comportare a carico del tirocinante.

4. I tirocini extracurriculari post-titolo sono disciplinati dalla normativa vigente applicabile.

Art. 5 – Compiti del soggetto promotore

L'Università, in relazione agli avvisi di selezione cui partecipa:

a) cura la preselezione dei propri candidati, verificando per ciascuna candidatura la sussistenza dei requisiti previsti dall'avviso di selezione;

b) provvede, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, agli adempimenti di propria competenza relativi alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati;

c) mantiene i rapporti con gli studenti e i laureati ad essa afferenti per gli aspetti di propria competenza;

d) in caso di assegnazione del tirocinio a un proprio candidato, provvede, unitamente al Soggetto ospitante, agli adempimenti necessari alla relativa attivazione, ivi compresa la predisposizione e sottoscrizione del progetto formativo;

e) designa il tutor universitario e assicura il monitoraggio del tirocinio secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

f) assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

g) provvede agli ulteriori adempimenti posti dalla normativa vigente a carico del Soggetto promotore.

Art. 6 – Compiti della Fondazione CRUI

La Fondazione CRUI:

a) individua gli enti pubblici e privati interessati alla realizzazione di Programmi di tirocinio e stipula con essi apposite convenzioni;

b) definisce, d'intesa con i Soggetti ospitanti, le caratteristiche dei Programmi e delle relative opportunità di tirocinio;

c) pubblica e diffonde presso le Università aderenti gli avvisi di selezione relativi ai Programmi attivati;

d) mette a disposizione l'applicativo informatico per la raccolta delle candidature e la gestione delle procedure di preselezione e selezione;

e) coordina le attività delle Università partecipanti e assicura il raccordo tra queste e i Soggetti ospitanti nelle diverse fasi della procedura di selezione;

f) partecipa, ove previsto dal singolo Programma, alle attività di valutazione e selezione delle candidature;

g) gestisce, per quanto di propria competenza, le comunicazioni relative agli esiti delle procedure di selezione, ai vincitori e agli eventuali subentri;

h) può avvalersi di strutture esterne per la gestione dei Programmi.

Art. 7 – Rapporti con il Soggetto ospitante

I rapporti tra la Fondazione CRUI e il Soggetto ospitante sono disciplinati dalla convenzione relativa al singolo Programma di tirocinio.

Gli obblighi del Soggetto ospitante relativi all'attivazione e allo svolgimento dei singoli tirocini sono disciplinati dalla normativa vigente e dal relativo progetto formativo.

Nell'ambito dei Programmi, il Soggetto ospitante provvede a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

a) affidare alla Fondazione CRUI il coordinamento delle Università partecipanti al Programma;

b) verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessari per l'attuazione dei tirocini, nel rispetto della normativa vigente;

c) designare il tutor del Soggetto ospitante, responsabile dell'attuazione del progetto formativo e del supporto organizzativo e formativo al tirocinante, nonché della relativa valutazione finale;

d) sottoscrivere il progetto formativo e assicurarne la corretta attuazione;

e) provvedere, in caso di incidente occorso al tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione al Soggetto promotore;

f) segnalare al Soggetto promotore eventuali comportamenti del tirocinante rilevanti ai fini del regolare svolgimento del tirocinio;

g) garantire, per quanto di propria competenza, il regolare svolgimento del tirocinio, fatti salvi i casi di interruzione previsti dalla normativa vigente o dal progetto formativo.

Art. 8 – Norme per il tirocinante

Il tirocinante è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dall'avviso di selezione, dal progetto formativo e dalle disposizioni applicabili presso il Soggetto ospitante.

Art. 9 – Progetto formativo

Ciascun tirocinio è attivato mediante apposito progetto formativo, predisposto e sottoscritto dal Soggetto promotore, dal Soggetto ospitante e dal tirocinante, contenente gli elementi previsti dalla normativa vigente applicabile.

Art. 10 – Oneri di gestione

L'Università si impegna a contribuire alla copertura degli oneri connessi alle attività svolte dalla Fondazione CRUI nell'ambito della presente Convenzione quadro, mediante il versamento di una quota annuale di adesione la cui misura è stabilita come segue:

- € 2.500,00 da 0 a 5 candidati preselezionati dall'Università;
- € 3.000,00 da 6 a 10 candidati preselezionati dall'Università;
- € 4.000,00 da 11 a 25 candidati preselezionati dall'Università;
- € 5.000,00 da 26 a 50 candidati preselezionati dall'Università;
- € 6.000,00 da 51 a 75 candidati preselezionati dall'Università;

- € 7.000,00 da 76 a 100 candidati preselezionati dall'Università;
- € 1.000,00 aggiuntivi ogni 50 candidati preselezionati dall'Università oltre i 100.

La quota di adesione, relativa a tale attività di coordinamento e raccordo, rientra tra le attività di carattere istituzionale che la Fondazione CRUI svolge in via esclusiva.

Art. 11 – Trattamento dati

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "RPDP") e del D. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Soggetto promotore e la Fondazione CRUI dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa in qualità di titolari autonomi di trattamento.
2. la Fondazione CRUI è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati nel corso del processo di selezione, ai sensi della legislazione vigente.
3. I dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati dalle Parti esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e, inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima o aggregata, tramite comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
4. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito della presente convenzione e nei limiti consentiti dalla legge, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

Art. 12 – Tutela della salute e sicurezza dei tirocinanti nei luoghi di lavoro

L'Ateneo si obbliga a inserire nell'apposito progetto formativo con il Soggetto Ospitante le seguenti previsioni per i tirocinanti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

1. *Equiparazione del tirocinante:* ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, il tirocinante è equiparato a tutti gli effetti ai lavoratori del Soggetto Ospitante durante il periodo di svolgimento delle attività oggetto del tirocinio;
2. *Formazione generale (a carico del Soggetto Promotore):* il Soggetto Promotore (Università) garantisce l'erogazione al tirocinante della "formazione generale" in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le modalità previste dagli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (n. 221/CSR) e del 7 luglio 2016 (n. 128/CSR), per la durata minima di 4 ore, e rilascia la relativa attestazione finale. Tale formazione è da intendersi permanente e priva di scadenza;
3. *Formazione specifica (a carico del Soggetto Ospitante):* il Soggetto Ospitante si obbliga a garantire al tirocinante la "formazione specifica" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008), adeguata e conforme ai rischi concreti previsti nella propria struttura e alle mansioni svolte dal tirocinante. La durata di tale formazione specifica sarà commisurata al livello di rischio dell'attività e

del settore aziendale/ente ospitante (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto), tenuto conto della formazione specifica eventualmente già svolta e documentata dal tirocinante;

4. *Informazione ai lavoratori:* il Soggetto Ospitante garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi di informazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti del tirocinante, concernenti i rischi per la salute e sicurezza legati all'attività dell'impresa/ente, le misure di protezione e prevenzione adottate, e le procedure relative al primo soccorso, alla lotta antincendio ed all'evacuazione dei luoghi di lavoro;
5. *Idoneità delle strutture e delle attrezzature:* il Soggetto Ospitante si impegna a far svolgere le attività di tirocinio esclusivamente presso sedi, reparti, uffici, stabilimenti e strutture aziendali conformi alla vigente normativa in materia di igiene, sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi. Garantisce, altresì, che i locali, le macchine, gli impianti, le attrezzature e le strumentazioni messi a disposizione del tirocinante siano idonei, a norma di legge ed in perfetto stato di manutenzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
6. *Sorveglianza sanitaria e DPI:* il Soggetto Ospitante si impegna ad adempiere a tutti gli ulteriori obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare a garantire: a) l'assoggettamento del tirocinante alla Sorveglianza Sanitaria di cui al Titolo I, Capo III, Sezione V del D.Lgs. n. 81/2008, qualora il progetto formativo preveda l'esposizione a rischi specifici per i quali la normativa o la valutazione dei rischi aziendale imponga il controllo sanitario, ponendo la visita medica e i relativi accertamenti a proprio carico; b) ove previsto, la fornitura gratuita al tirocinante dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e conformi alle disposizioni del Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 81/2008, fornendo l'adeguata formazione ed addestramento per il loro corretto utilizzo;
7. *Verifica e Controllo da parte dell'Ateneo:* l'Ateneo (Soggetto Promotore) si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento anche tramite il Tutor accademico o delegati del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, il rispetto da parte del Soggetto Ospitante degli obblighi stabiliti dal presente articolo. A tal fine, il Soggetto Ospitante si impegna a fornire, su richiesta dell'Ateneo, idonea documentazione comprovante l'avvenuta erogazione della formazione specifica e, ove s'è resa necessaria, la consegna dei DPI, nonché l'eventuale giudizio di idoneità rilasciato dal Medico Competente.

Il mancato o parziale adempimento agli obblighi di sicurezza di cui al presente articolo, oltre alle conseguenze di legge, costituisce causa di risoluzione immediata della presente Convenzione e d'interruzione del tirocinio.

Art. 13 – Durata

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2029.

Art. 14 – Referenti

1. I referenti operativi dell'attuazione della presente convenzione saranno:
   - per l'Università: inserire nome e cognome del referente; (tel. inserire numero diretto, e-mail inserire indirizzo personale o dell'ufficio afferente);

- per la Fondazione CRUI: Francesca Romana Decorato (tel. 06-68441505, e-mail **tirocini@fondazionecrui.it)**.

2. I nominativi dei referenti potranno essere modificati tramite comunicazione ufficiale tra le parti.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente.

Art. 16 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Il Legale rappresentante Fondazione CRUI	Il Magnifico Rettore o chi ne fa le veci Prof. inserire nome e cognome (sotto timbro e firma)

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme connesse.